



**COMUNE DI SCICLI**

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



**SETTORE I AFFARI GENERALI**

**SERVIZIO RISORSE UMANE**

Ufficio Gestione Giuridica del Personale

\*\*\*\*\*

**REGISTRO GENERALE N. 121 DEL 31/05/2024**

**REGISTRO GENERALE N. 835 DEL 5-6-2024**

**OGGETTO: Congedo parentale ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D. Lgs 151/2001 e ss.mm.ii. - Dipendente Matricola n° 12 - Periodo dal 01/06/2024 al 31/08/2024.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Vista** l'istanza acquisita al prot. n. 20650 del 27/05/2024, con cui il dipendente Matricola 12, in servizio a tempo indeterminato e part-time a 34 ore settimanali, ha chiesto di usufruire di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, comma 1 lett b), del D.Lgs. n. 151/2001, su base oraria (dalle ore 8,00 alle ore 9,00 negli orari antimeridiani, e dalle ore 17,00 alle ore 18,00 nei rientri pomeridiani), per il periodo dal 01/06/2024 al 31/08/2024;

**Visto** l'art. 32 del D. Lgs 151/2001 e s.m.i. che prevede:

- "1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il dispositivo del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

- "1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. (...)

- "1-ter. (...) La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. (...)

**Visto** l'art. 34 del D. Lgs. 151/2001 e s.m.i. secondo cui:

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, (.....) I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione.

4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.

5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

**Visto** l'art. 45 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 16 novembre 2022 secondo cui

3. "Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma 1 del D. Lgs. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2 (...).

7. (...) .Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part-time il suddetto

numero di ore è riproporzionato per tenere conto della minore durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un'ora e non riducono le ferie”;

**Considerato** che il dipendente matricola 12, padre lavoratore, ha già usufruito di giorni 30 di congedo parentale con retribuzione al 100 per cento per ciascuno dei due figli di età inferiore ai dodici anni, per cui ha diritto al congedo parentale con retribuzione al 30%;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra, di procedere alla presa d'atto della superiore richiesta;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento del Comune di Scicli;

**Visto** il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 24/11/2023 quale sezione del PIAO 2023-2025;

**Vista** la determina Sindacale n. 15 del 28/07/2022 e ss.mm.ii., con la quale sono stati assegnati gli incarichi ai titolari di EQ.;

**Visto** il D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151 e successive mm.ii.;

**Visto** il CCNL 16/11/2022 e i contratti collettivi vigenti nel tempo;

**Visto** l'O.R.E.L. e le LL.RR. nn. 48/91, 7/92, 23/98 e 30/2000 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 48 dello Statuto Comunale;

## DETERMINA

**Per le motivazioni meglio specificate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:**

1) **di prendere atto** della richiesta del dipendente Matricola 12, con rapporto di lavoro a tempo part time a 34 ore settimanali ed indeterminato, acquisita al prot. Gen. al n° 20650 del 27/05/2024, con la quale lo stesso ha chiesto di usufruire del congedo parentale ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs 151/2001 e ss.mm.ii., per il periodo dal 01/06/2024 al 31/08/2024, ad ore: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 9,00 e dalle ore 13,00 alle 14,00 (10 ore) e nel rientro pomeridiano del giovedì (2 ore), per complessive ore 12 settimanali di congedo parentale;

2) **di dare atto** che per quanto sopra, l'orario di lavoro settimanale del dipendente (34 ore) viene così articolato:

- lunedì-martedì-mercoledì-giovedì e venerdì: 8,00/14,00

- martedì: 15,00/17,00;

- giovedì: 15,00/17,00;

3) **di dare atto** che, in generale, per la fruizione del congedo parentale occorre osservare i limiti e le prescrizioni riportate nella parte in narrativa, e che le ore di congedo parentale, riportate in giorni saranno retribuite al 30 % ;

4) **di dare atto** che in ottemperanza della L.196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell'allegato A, che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato;

5) **di individuare** responsabile del procedimento l'Istr. Contabile Concetta Manenti, nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Gestione Giuridica del Personale;

6) **di dare atto** dell'assenza di conflitto di interesse anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento da parte della scrivente e del responsabile del procedimento di situazioni che possano dare luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di Comportamento interno;

7) **di trasmettere** copia del presente provvedimento al dipendente interessato, e al Servizio Risorse Umane per gli adempimenti di propria competenza.

Il Responsabile del procedimento

Istr. Concetta Manenti



Il Responsabile del Settore

dott.ssa Maria Sgarlata

